

Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti/ELT/AB/dm

Visto il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Bichiri

LA RETTRICE

Vista	la Legge 9 Maggio 1989 n. 168;
Visto	il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
Visto	il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto	lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con decreto rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015;
Vista	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 828/2020/CdA del 22 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Fondo di Solidarietà Studenti, il relativo Regolamento di funzionamento e lo stanziamento necessario alla costituzione della dotazione iniziale;
Visto	il decreto rettorale n. 469/2021 prot. 0010254/21 del 27/01/2021, di istituzione del Fondo di Solidarietà Studenti ed approvazione del relativo regolamento di funzionamento;
Vista	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159/2021/CdA del 16 marzo 2021, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 8 del suddetto regolamento;
Visto	il decreto rettorale n. 3121/2021 prot. 0052229/21 del 20/04/2021, di modifica dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento del Fondo di Solidarietà Studenti;
Vista	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 373/2022/CdA del 3 maggio 2022, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 2 del suddetto regolamento;
Ritenuto necessario	modificare l'art. 2 del Regolamento di funzionamento del Fondo di Solidarietà Studenti, così come allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante;
Atteso che	il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui si intendono integralmente riportate

1. di modificare l'art. 2 del Regolamento di funzionamento del Fondo di Solidarietà Studenti, così come allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al dirigente dell'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti di pubblicare, in sostituzione del precedente decreto n. 3121/2021 prot. 0052229/21 del 20/04/2021, il presente decreto nelle forme di legge e di assumere tutti gli atti conseguenti.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

DR 3858/2022 prot. 44513/2022 del 17/05/2022

Allegato al Decreto Rettorale
n. 3858/2022 prot. 44513/2022 del 17/05/2022

Istituzione del Fondo di Solidarietà Studenti
Regolamento di funzionamento

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 22 dicembre 2020
deliberazione n. 828/2020/CdA

Modificato dal
Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 16 marzo 2021
deliberazione n. 159/2021/CdA

Modificato dal
Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 3 maggio 2022
deliberazione n. 373/2022/CdA

Articolo 1 – Fondo di Solidarietà studenti

1. Il Fondo di Solidarietà Studenti (d’ora in poi Fondo), istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 828/2020/Cda del 22 dicembre 2020, ha una dotazione iniziale di 50.000,00 euro.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. L’Università degli Studi di Milano – Bicocca (d’ora in poi Università) compatibilmente con le disponibilità di bilancio, destina annualmente al Fondo una somma pari almeno alla dotazione iniziale di cui all’articolo 1 incrementabile con donazioni finalizzate di soggetti privati e pubblici e/o con proventi da “5xmille” e/o con eventuali ulteriori stanziamenti di Ateneo.

2. Il Fondo è finalizzato ad interventi di sostegno per la prosecuzione e/o conclusione del percorso di studio in favore di studentesse e studenti che vengano a trovarsi per motivi straordinari, imprevisti e imprevedibili, in situazione di grave disagio economico personale o familiare.

3. Il Fondo può essere utilizzato anche per contribuire all’estinzione totale o parziale dei debiti contratti dagli studenti con le residenze universitarie, anche se gestite da soggetti terzi, nella misura in cui l’impossibilità totale o parziale dell’estinzione degli stessi sia dovuta a motivi straordinari, imprevisti e imprevedibili che hanno determinato situazione di grave disagio economico personale o familiare.

4. Limitatamente alla finalità di cui al comma 2, il Fondo può essere concesso anche nei casi di grave ed oggettiva indigenza non riconducibile ad un evento di cui al comma 2, sotto forma di aiuto economico o in servizi, ad insindacabile giudizio della commissione.

Articolo 3 – Risorse residue

1. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo relativamente ad un Anno Accademico non impiegate nel loro intero ammontare alimenteranno, incrementandolo, il Fondo di solidarietà relativo all’Anno Accademico successivo.

Articolo 4 – Natura, entità e straordinarietà dell’intervento di sostegno

1. L’intervento di sostegno si concreta nella attribuzione di una provvidenza di max euro 3.000,00 come da successivo art. 6, al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dell’Ateneo fino ad esaurimento della dotazione complessiva del Fondo per l’anno accademico di riferimento.

Articolo 5 – Destinatari

1. Per le finalità dell’articolo 2, comma 2, destinatari delle provvidenze del Fondo sono le studentesse e gli studenti che siano iscritti ad un Corso di Laurea o Laurea magistrale anche a ciclo unico (o laureando) o a un corso di Dottorato di ricerca.

2. Qualora la situazione indicata all’articolo 2, comma 2, si verifichi in nucleo familiare con due o più fratelli/sorelle iscritti in Ateneo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo da parte di ciascuno di essi, il beneficio verrà riconosciuto nel caso di 2 fratelli germani, in misura del 75% di quanto previsto al successivo articolo 6; nel caso di 3 o più fratelli germani il beneficio verrà riconosciuto in misura del 50% di quanto previsto al successivo articolo 6.

3. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, destinatari delle provvidenze possono essere esclusivamente coloro il cui debito sia sorto in un periodo in cui sussisteva la condizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 – Fasce ISEE-U

1. L'entità della misura di sostegno è commisurata alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente come risultante dall'attestazione ISEE-U.

N. FASCIA ISEE-U	VALORE ISEE-U	% EROGABILE	IMPORTO MAX EROGABILE
1	Fino a € 15.000	100%	€ 3.000,00
2	Da € 15.000,01 a € 25.000,00	75%	€ 2.250,00
3	Da € 25.000,01	50%	€ 1.500,00

Articolo 7 – Modalità di richiesta delle provvidenze

1. Le provvidenze del Fondo sono erogate a richiesta delle studentesse e degli studenti interessati a seguito del verificarsi di un evento all'origine della situazione di grave disagio economico personale o familiare di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, verificatosi fino a 24 mesi precedenti la data di richiesta.

2. Gli interessati possono proporre domanda esclusivamente mediante l'apposita funzione "Fondo di solidarietà" all'interno dello "Sportello online" disponibile sul sito web di Ateneo al seguente link:

<https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore>

3. Per accedere allo "Sportello online" bisogna essere in possesso delle credenziali di Ateneo. In mancanza occorre effettuare la registrazione su "Segreterie online" al seguente link:

<https://s3w.si.unimib.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do>

4. Gli interessati dovranno, sotto la propria responsabilità:

- indicare i propri dati anagrafici;
- dichiarare:
 - di trovarsi nella situazione indicata all'articolo 2, comma 2 o all'articolo 2, comma 3;
 - la data dell'evento che ha determinato la suddetta situazione;
 - di essere regolarmente iscritto/a ad uno dei Corsi di Studio di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), se la domanda è motivata dalla situazione indicata dall'articolo 2, comma 2, o di essere stato regolarmente iscritto/a ad uno dei Corsi di Studio di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), se la domanda è motivata dalla situazione indicata dall'articolo 2, comma 3;
 - di essere in possesso dell'Attestazione ISEE-U prodotta in sede di immatricolazione/rinnovo iscrizione o in corso di validità al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio ovvero di non esserne in possesso;

- di essere in possesso di altro titolo universitario di livello pari a quello per il quale richiedo il beneficio ovvero di non esserne in possesso;

- di essere beneficiario/a di altre borse di studio per l'anno accademico corrente ovvero di non esserne beneficiario;

• allegare ogni documentazione utile a comprovare la situazione di grave disagio economico personale o familiare incorsa nell'anno accademico di riferimento, rilasciata dai competenti soggetti pubblici o privati: a titolo meramente esemplificativo, certificato medico e documento/i fiscale/i comprovante/i le spese sostenute rilasciati da presidio ospedaliero o da medico specialista; provvedimento di licenziamento rilasciato dal datore di lavoro e iscrizione nelle liste di disoccupazione o collocamento in cassa integrazione; certificato di decesso del genitore o del componente del nucleo familiare percettore del reddito a sostegno della famiglia. In caso di documentazione in lingua estera e in lingua diversa dall'inglese è necessaria la traduzione in lingua italiana.

5. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda di accesso al beneficio saranno soggette ai controlli previsti dalla legge sulla rispettiva veridicità.

6. Non è data possibilità di autocertificazione dei documenti attestanti gli eventi dannosi subiti, salvo per i documenti per cui è prevista l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per i quali la richiesta di certificato si intende sostituita da autocertificazione.

Articolo 8 – Valutazione dell'istanza

1. Gli uffici competenti provvederanno all'istruttoria del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni e del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 5.

2. Le domande ammesse a valutazione nella fase istruttoria saranno esaminate da apposita commissione, composta dalla Rettrice o da un suo Delegato e da 2 studenti componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti e da un rappresentante dei dottorandi eletto dal Consiglio degli studenti coadiuvata dal responsabile o suo delegato del settore competente per le operazioni di verbalizzazione e per la predisposizione della determina di assegnazione e pagamento del contributo. La commissione può avvalersi del parere del Medico competente e della Delegata della Rettrice per la Disabilità.

3. La Commissione si riunirà per la valutazione delle istanze pervenute 4 volte l'anno, con le cadenze riportate nella tabella seguente:

Riunione commissione	Valutazione domande presentate
entro il 31 marzo	da ottobre a dicembre
entro il 30 giugno	da gennaio a marzo
entro il 30 settembre	da aprile a giugno
entro il 31 dicembre	da luglio a settembre

ed avrà a disposizione $\frac{1}{4}$ dell'importo appositamente stanziato per l'a.a. di riferimento, di cui agli artt. 1 e 3. Qualora dall'istruttoria preliminare si riscontrassero casi di estrema urgenza, questi potranno essere valutati dalla commissione nello stesso trimestre. La stessa si riserva la facoltà di chiedere un'integrazione della documentazione presentata dallo studente nel caso lo ritenga necessario al fine di prendere una decisione.

4. Nel formulare una decisione sull'istanza la Commissione si atterrà principalmente, ma non esclusivamente, ai seguenti criteri:

- condizioni economiche e familiari dello studente, tra cui il valore dell'ISEE-U, se posseduto, e l'eventuale disponibilità di altre borse di studio, contributi e finanziamenti;
- carriera accademica, incluso l'eventuale possesso di un titolo di livello pari a quello per il quale si richiede il beneficio;
- eccezionalità e gravità dell'evento in base al quale si chiede il contributo straordinario;
- altri criteri definiti di volta in volta dalla Commissione in relazione alla singola fattispecie.

5. L'importo assegnato allo studente sarà discrezionalmente deciso dalla Commissione, nel rispetto dell'importo max erogabile ex art. 6, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente e della provenienza geografica dello studente (in sede, pendolare e fuori sede come definiti nel bando dsu vigente al momento di presentazione dell'istanza). Qualora la somma degli importi stabiliti dalla commissione per ogni singolo studente, superasse lo stanziamento riservato per il trimestre corrente, tutti gli importi verranno riproporzionati fino a concorrenza dello stanziamento. Eventuali avanzi verranno ridistribuiti sui trimestri residui.

6. Tutti i richiedenti, anche non assegnatari, verranno tenuti informati degli esiti delle richieste esaminate.

7. L'ammontare del beneficio sarà determinato ai sensi dell'articolo 6 e l'importo verrà corrisposto, entro la fine del mese successivo alla riunione della commissione di cui al comma 3, mediante bonifico effettuato prioritariamente sul badge universitario ovvero conto corrente bancario o postale oppure su carta prepagata bancaria o postale intestati o cointestati al beneficiario, i cui estremi dovranno essere dichiarati nel modulo di domanda di cui all'articolo 7, comma 3.

Articolo 9 – Norme finali e transitorie

1. L'attribuzione delle provvidenze disciplinate dal presente Regolamento avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà risultante a bilancio per ciascuno degli Anni Accademici di riferimento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con decreto rettorale.